

Legge regionale 23 dicembre 1977 , n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

Art. 84

All' Amministrazione regionale spetta di esercitare, anche in forma ispettiva e nei modi che verranno a tal fine stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, l' alta vigilanza sugli adempimenti previsti dalla presente legge e sulla conformità alle prescrizioni della stessa delle opere eseguite con i benefici relativi.